

– le modalità di presentazione della comunicazione e la relativa documentazione da allegare sono rimesse alla autonoma iniziativa regolamentare dei Comuni, a cui la legge affida la programmazione e la realizzazione della rete sociale, privilegiando, anche in questo settore, ai sensi dell'art. 11 comma 2°, le forme associate di decisione;

– in mancanza di tali determinazioni, la comunicazione potrà essere presentata nel rispetto delle medesime modalità e allegando la medesima documentazione prevista per la domanda di autorizzazione o la perizia asseverata; in ogni caso la comunicazione è presentata, per conoscenza, alla ASL competente;

– è da escludere che alla presentazione della comunicazione debbano seguire provvedimenti amministrativi dai quali far decorrere l'inizio dell'attività, vanificando pertanto lo scopo di semplificazione amministrativa perseguito dal legislatore;

– i requisiti di esercizio per le unità d'offerta esistenti rimangono quelli dettati dai provvedimenti fin qui emanati;

– il principio affermato dall'art. 3 comma 2° della legge porta a ritenere che, al di fuori della rete sociale (condizione questa per poter accedere all'accreditamento), possano essere avviate attività sociali, per le quali non debbano trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di esercizio, essendo sufficiente il rispetto dei requisiti in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti e dei rapporti di lavoro e in materia urbanistico-edilizia;

– nel caso di unità d'offerta gestita direttamente dal Comune, la comunicazione preventiva è opportunamente sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dia atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;

– la presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata, e, da parte dell'ASL, l'avvio della prevista attività di vigilanza;

– la presentazione di una comunicazione incompleta o l'avvio di attività in mancanza dei requisiti previsti possono determinare, in ragione delle valutazioni rimesse ai competenti uffici comunali, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione o per il rispetto integrale dei requisiti oppure l'inibizione immediata dell'attività;

– le verifiche dell'ASL sono immediatamente comunicate al Comune, anche nel rispetto delle procedure che potranno costituire oggetto di appositi protocolli congiunti;

– l'avvio di unità d'offerta soggette a comunicazione deve essere comunicato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia a cura del Comune di ubicazione, nel rispetto delle procedure già vigenti;

– l'eventuale esistenza di forme di collaborazione tra Comuni e ASL in ordine alla istruttoria delle domande di autorizzazione oppure aventi ad oggetto vere e proprie deleghe di funzioni dovranno essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni, potendosi comunque prevedere collaborazioni tra enti (per es. in materia di informazione ed assistenza all'utenza, per l'esame della documentazione allegata alla comunicazione) pur nel rispetto delle diverse competenze.

La presente circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito della D.G. Famiglia: [www.famiglia.regione.lombardia.it](http://www.famiglia.regione.lombardia.it), si chiede la cortese collaborazione degli uffici di Piano degli Ambiti territoriali per la sua trasmissione ai Comuni del territorio di competenza.

Il direttore: Umberto Fazzone

## D.G. Agricoltura

(BUR20080123)

(4.3.0)

**D.d.s. 21 marzo 2008 - n. 2894**

**Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi da inserire nel Registro dei Boschi da seme della regione Lombardia (Re.Bo.Lo.) e disposizioni attuative per la raccolta, certificazione, produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA  
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI  
UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA  
DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Vista la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1597/2002 del 6 settembre 2002 recante le modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Visto il d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione», che prevede al comma 1 dell'art. 10, che:

- le regioni istituiscano un registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per le specie indicate nell'allegato I del decreto stesso e da eventuali sue successive modifiche e integrazioni;

- i popolamenti già iscritti come selezionati al Libro Nazionale dei Boschi da Seme ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 possano essere inseriti nei registri regionali;

Dato atto altresì che gli allegati II, III, IV e V del d.lgs. sopracitato stabiliscono i requisiti minimi per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati rispettivamente come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati;

Vista la l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 che prevede all'art. 14 comma 2, che la Regione, tramite l'ERSAF, provveda all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica iscrivendole nel registro regionale dei materiali di base;

Vista la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 6272 che prevede:

- di istituire il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» (Re.Bo.Lo.) dove vengono inseriti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);

- di avvalersi di ERSAF per la valutazione e la scelta delle aree dove sono presenti i popolamenti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

- di inserire come selezionati nel Re.Bo.Lo. i popolamenti già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme in quanto per le loro caratteristiche rispondono ai criteri previsti dal d.lgs. 386/2003;

- di stabilire che la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato I del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire solo nelle aree incluse nel Re.Bo.Lo.;

- di stabilire che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del d.lgs. 386/2003 venga rilasciato unicamente per i semi raccolti nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo. e per i materiali di moltiplicazione clonale iscritti nel Registro nazionale alla Sezione Cloni forestali;

- di approvare con un successivo provvedimento dirigenziale le procedure e disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, produzione e commercializzazione del materiale forestale di propagazione;

Preso atto che l'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) per la sua attività di vivaismo ha condotto numerose indagini, a partire dalla seconda metà degli anni '80 con diverso grado di approfondimento, al fine di individuare e delimitare le aree dove raccogliere il materiale di propagazione delle specie arboree previste dall'allegato I del d.lgs. 386/2003;

Preso atto della documentazione trasmessa da ERSAF (prot. n. 10531/07 del 19 novembre 2007), agli atti dell'U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, che individua i boschi e le aree di raccolta ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione;

Preso atto che ERSAF nella valutazione, ai fini della individuazione dei procedimenti da inserire nel registro regionale dei materiali di base ammessi, ha considerato:

- l'origine spontanea del popolamento per privilegiare il materiale di origine locale che si è nel tempo adattato alle condizioni ambientali e alle avversità biotiche ed abiotiche;
- il fenotipo (aspetto esteriore) delle piante presenti nel popolamento;
- l'estensione del popolamento per garantire una buona variabilità e limitare i rischi di una ristretta base genetica;
- la produzione di seme intesa sia come quantità di seme prodotta che come capacità germinativa;
- la facile accessibilità;

Ritenuto dal dirigente della Struttura Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali che, per i criteri di valutazione sopra descritti e le indagini condotte, i popolamenti individuati da ERSAF posseggono i requisiti minimi necessari per essere inseriti nel «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» - Re.Bo.Lo. e per rientrare nella categoria «identificati alla fonte»;

Ritenuto quindi dal dirigente della Struttura Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali di:

- approvare il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» - Re.Bo.Lo. - riportato nell'Allegato A, costituito complessivamente da n. 413 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende:

- l'elenco complessivo dei popolamenti (Allegato A1) in cui sono presenti le specie arboree, soggette alla normativa nazionale, che si ritengono interessanti per il loro effettivo impiego per fini forestali in Lombardia (Allegato A2) e altre specie arboree o arbustive interessanti per la raccolta (Allegato A3);
- le schede descrittive e la cartografia di ogni popolamento (Allegato A4) suddivise per provincia;
- avvalersi di ERSAF per l'aggiornamento delle schede descrittive dei popolamenti inseriti nel Re.Bo.Lo. in seguito a eventuali variazioni o all'inserimento di nuovi popolamenti;
- approvare le procedure e le disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, la produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione (allegato B costituito complessivamente da n. 13 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto);
- stabilire che dalla data dell'1 settembre 2008 la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato 1 del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire in territorio lombardo solo nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo.;
- stabilire che il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, e il materiale di moltiplicazione per fini forestali in produzione o in deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di cinque anni;
- stabilire che i vivaisti dovranno inviare alla D.G. Agricoltura entro il 31 dicembre di ogni anno la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, come previsto dall'art. 5 comma 4 del d.lgs. 386, secondo il modello che sarà successivamente predisposto e sarà scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura;
- stabilire che il presente decreto e tutti gli allegati saranno resi disponibili sul sito della D.G. Agricoltura e verranno pubblicati su una Edizione Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di approvare il «Registro dei Boschi da seme della Regione Lombardia» - Re.Bo.Lo. - riportato nell'Allegato A, costituito complessivamente da n. 413 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*), che comprende:

- l'elenco complessivo dei popolamenti (Allegato A1) in cui sono presenti le specie arboree, soggette alla normativa

nazionale, che si ritengono interessanti per il loro effettivo impiego per fini forestali in Lombardia (Allegato A2) e altre specie arboree o arbustive interessanti per la raccolta (Allegato A3);

- le schede descrittive e la cartografia di ogni popolamento (Allegato A4) suddivise per provincia;

2. di avvalersi di ERSAF per l'aggiornamento delle schede descrittive dei popolamenti inseriti nel Re.Bo.Lo. in seguito a eventuali variazioni o all'inserimento di nuovi popolamenti;

3. di approvare le procedure e le disposizioni attuative per la raccolta, la certificazione, la produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione (allegato B complessivamente costituito da n. 13 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto) (*omissis*);

4. di stabilire che dalla data dell'1 settembre 2008 la raccolta del materiale di propagazione delle specie previste nell'allegato 1 del d.lgs. 386/2003 potrà avvenire in territorio lombardo solo nelle aree inserite nel Re.Bo.Lo.;

5. di stabilire che il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, e il materiale di moltiplicazione per fini forestali in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di cinque anni;

6. di stabilire che i vivaisti dovranno inviare alla D.G. Agricoltura entro 31 dicembre di ogni anno la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, come previsto dall'art. 5 comma 4 del d.lgs. 386, secondo modello che sarà successivamente predisposto e sarà scaricabile dal sito della D.G. Agricoltura;

7. di stabilire che il presente decreto e tutti gli allegati saranno resi disponibili sul sito della D.G. Agricoltura e verranno pubblicati su una Edizione Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1).

Il dirigente della struttura  
sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e  
delle filiere silvo pastorali:  
Roberto Carovigno

(1) Ed. Spec. n. 27 del 3 luglio 2008.